

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' "AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001. DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010 N. 120.

Tra

Il TRIBUNALE DI LANCIANO, C.F. / P.IVA n. 81002500692, nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente dott.ssa Maria Gilda BRINDESI, domiciliato per la carica in Lanciano, Via Fiume n. 5 presso sede del Tribunale di Lanciano;

e

La Cooperativa Sociale Croce Gialla Soc. Coop., C.F./P.IVA n. 02501790691 con sede in Lanciano, Via Milano n. 5, nel seguito indicato come l'Ente, nella persona del Presidente Nicola Sculli, domiciliato per la carica in Lanciano, Via Milano n. 5, presso la sede della Cooperativa;

Premesso che

- l'art. 33 comma 1 lett. d) e comma 3 lett. h) della Legge 29 luglio 2010 n. 120, nel riformare gli artt. 186 e 187 del codice della strada (guida sotto l'influenza dell'alcool e guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), stabilisce che il giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, salvo nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente;
- l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- Il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- La Cooperativa Sociale Croce Gialla Soc. Coop. presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

La Cooperativa Sociale Croce Gialla Soc. Coop. consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi della Legge n. 120/2010 citata in premessa, contemporaneamente nel numero massimo di 2, prestino presso di sé l'attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue

strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a. Attività di supporto a svolgere servizio di trasporto sociale per disabili di ogni età, anziani autosufficienti e non;
- b. Attività di supporto a svolgere servizi di assistenza al trasporto di persone, per conto di ospedali, unità locali socio sanitarie, cliniche ed in generale di enti pubblici e/o privati;
- c. Attività di supporto nel servizio di pulizia piazzale automezzi, autoambulanze e autovetture.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 della legge, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei Responsabili di Settore le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, ognuno per la parte di rispettiva competenza. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione, potrà comportare la risoluzione della stessa ad parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale

da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia-Direzione generale degli affari penali.

Lanciano, il 28 OTTOBRE 2016

Il Presidente del Tribunale di Lanciano

Dott.ssa Maria Gilda BRINDESI



Il Presidente Cooperativa Sociale Croce Gialla

Nicola Sciulli



Cooperativa CROCE GIALLA
Società Cooperativa
Via Milano, 5
66034 LANCIANO (CH)
Partita IVA 02501790660